

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Concessione anticipata delle indennità di buonuscita o di fine servizio e di un acconto sulla pensione a favore dei dipendenti statali, parastatali e degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottopongo alla vostra benevola attenzione e al vostro esame vuole rappresentare un aiuto alla classe impiegatizia, senza alcun onere per l'erario.

È noto che i dipendenti statali, parastatali e degli enti locali, secondo la attuale legislazione, hanno diritto, al momento del collocamento a riposo, ad una indennità di buonuscita, rapportata agli anni di servizio. Il collocamento a riposo avviene, generalmente, al 65° anno di età, quando tutti i problemi che assillano e angustiano le famiglie sono stati affrontati.

Sono i grossi e gravi problemi della casa, dell'arredamento, delle spese per lo studio dei figli eccetera, che si presentano e debbono essere risolti, abitualmente, verso la metà della carriera.

Difatti, pur rappresentando l'indennità di buonuscita o di fine servizio un giusto compenso per l'attività lavorativa svolta, in effetti la stessa viene percepita quando sono stati superati i bisogni più assillanti della famiglia.

Inoltre per quanto riguarda la pensione è da tener presente che, mentre consente in effetti la garanzia contro i rischi dell'invalidità e della vecchiaia, tuttavia la durata

media di percezione della stessa, secondo i dati statistici, si aggira sui tre anni.

E a tale proposito suscita una certa perplessità la constatazione che l'importo del patrimonio netto raggiunto dall'istituto di previdenza per i dipendenti da enti locali presso il Ministero del tesoro al 31 dicembre 1969 è stato di 1.281 miliardi, per citare uno degli istituti che provvedono al trattamento di pensione in sostituzione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

Sulla base delle predette considerazioni il proponente ha ritenuto doveroso elaborare il presente disegno di legge, che consente, a richiesta, l'anticipo sull'indennità di fine servizio, al compimento del 15° anno di servizio, sulla base delle rate maturate alla data della domanda nonchè un acconto sulla pensione, al compimento del 20° anno di iscrizione all'ente assicuratore, pari al 25 per cento dei contributi versati, compresi quelli del datore di lavoro.

Per quanto riguarda l'acconto sulla pensione, ci si è mantenuti entro limiti modesti, per evitare crisi finanziarie dell'ente erogatore.

D'altra parte, nel computo dell'acconto sulla pensione non si tiene conto degli inte-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ressi maturati, per cui l'importo effettivo corrisponde al 20 per cento dei contributi versati.

Onorevoli senatori! Il presente disegno di legge vuole venire incontro alle naturali esigenze di tante famiglie italiane e può rappresentare un impulso alla nostra eco-

nomia, consentendo l'investimento di tali acconti in iniziative concrete e indispensabili, quali quelle della casa, dell'arredamento e dello studio.

Sono quindi convinto che ad esso non mancherà il vostro apporto e il vostro assenso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli enti locali ed ospedalieri, degli enti parastatali e in genere di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Province o dai Comuni o dagli altri enti suindicati, i quali possano vantare almeno 15 anni di servizio utile ai fini previdenziali, è concesso, a richiesta, un acconto *una tantum* sulla indennità di buonuscita o di fine servizio di importo pari alle rate maturate all'atto della domanda, a carico dello Stato o degli enti previdenziali o dei fondi di previdenza, tenuti per legge o regolamento all'erogazione della predetta indennità.

L'importo di detto acconto verrà detratto dalla liquidazione definitiva spettante alla cessazione dal servizio.

Art. 2.

Ai dipendenti indicati all'articolo 1, iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione di dette assicurazioni, è concesso, a richiesta, al compimento del ventesimo anno di iscrizione, un acconto *una tantum* sulla pensione o sul trattamento di previdenza pari al 25 per cento dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'ente datore di lavoro, alla data della domanda.

L'importo di detto acconto verrà detratto dal trattamento di pensione o di previdenza spettante a fine servizio.